

**LA CONDANNA EX ART. 96, COMMA 3, C.P.C.
E I SUOI PRESUPPOSTI APPLICATIVI**

Corte di cassazione, Sez. III, 30 settembre 2021, n. 26545 (Pres. Graziosi - Rel. Gorgoni)

L'ordinanza in rassegna contiene una densa e articolata serie di riflessioni sul disposto del 3° comma dell'art. 96 c.p.c., che come noto prevede che, *«in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata»*. In particolare, la Suprema Corte si interroga su «quali presupposti debbano ricorrere perché il giudice condanni officiosamente la parte soccombente».

Il percorso argomentativo della pronuncia prende le mosse dal rilievo per cui la norma in esame «continui a subire gli effetti, nelle applicazioni concrete, della sua formulazione alquanto generica, la quale lascia trapelare il difetto di una presa di posizione chiara, da parte del legislatore» (per un riferimento, in dottrina, al carattere “assolutamente indeterminato” della norma, v. per tutti F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, I, *Principi generali*, Milano, 2017, 435). In particolare, la Corte dà atto della «tendenza a ravvisare un'anfibologia finalistica dell'istituto», che si è concretizzata nel riscontrare nella condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., talora, «un'ipotesi ulteriore – suggestivamente definita di temerarietà attenuata, al confronto con quelle di cui ai commi 1 e 2 – di sanzione risarcitoria per lite temeraria», e, talaltra, «uno strumento del tutto nuovo e, soprattutto, autonomo rispetto alla temerarietà della lite, da impiegare per sanzionare specificamente l'abuso del processo».

L'ordinanza osserva quindi che la richiamata dicotomia traspare dalla stessa giurisprudenza della Consulta (Corte Cost., 23 giugno 2016, n. 152, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 498 ss., con nota di M.F. GHIRGA, *Sulla «ragionevolezza» dell'art. 96, comma 3°, c.p.c.*, e Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139, in *Giur. it.*, 2020, 578 ss., con nota di M.F. GHIRGA, *Corte costituzionale e «sanzioni» processuali*, che hanno escluso l'illegittimità costituzionale della norma *de qua*): «La stessa Corte Costituzionale, riconoscendo natura ibrida alla suddetta condanna – insieme, riparatoria e indennitaria – alimenta la pluralità delle opzioni ermeneutiche circa le finalità della misura, da cui dipende, in ultima analisi, la risposta all'interrogativo da cui si è partiti».

La dissertazione prosegue rilevando come anche le pronunce della Suprema Corte risentano del descritto pendolarismo. Dopo una serie di decisioni tese ad accreditare «l'applicabilità della disposizione a tutte le ipotesi di soccombenza, a prescindere da ogni valutazione circa la mala fede

o la colpa grave della parte» (Cass., 21 novembre 2017, n. 27623, in *Foro it.*, 2018, 6, I, 2159; e, nello stesso senso, *ex multis*, Cass., 10 settembre 2018, n. 21943, in *Guida dir.*, 2018, 41, 54), in alcune pronunce è «tornata in auge l'interpretazione verticale e sistematica che estende al comma 3 la rilevanza dei presupposti di cui al comma 1 e che fa leva sulla necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della condanna, al fine di garantire il rispetto del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.» (in quest'ordine di idee, Cass., 30 marzo 2018, n. 7901, in *Giust. civ. Mass.*, 2018, seguita da plurime ulteriori pronunce; in dottrina, per un richiamo dei diversi orientamenti, soprattutto avuto riguardo alla rilevanza dell'elemento soggettivo, cfr. D. PADUANO, *Le spese e i danni processuali*, in *Diritto processuale civile*, vol. I, diretto da L. Dittrich, Milano, 2019, 808-809).

In questo quadro, caratterizzato da una non trascurabile fluidità – che peraltro la pronuncia ritiene «più formale, in verità, che sostanziale», posto che anche l'orientamento che espunge dai presupposti della condanna l'elemento soggettivo «più che concretizzarsi in un'effettiva irrilevanza della colpevolezza, sottende la ricorrenza di una oggettiva e manifesta conoscenza della condotta pretestuosa del soggetto agente» – tassello significativo è rappresentato da Cass., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601 (in *Foro it.*, 2017, 9, I, 2613), che ha posto l'accento sulla polifunzionalità della responsabilità civile («Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile»), e, mutuando ancora le parole dell'ordinanza, ha annoverato l'istituto in esame «tra le ipotesi vigenti nel nostro ordinamento in cui si attua un uso della responsabilità risarcitoria che trascende lo scopo di dare una diversa allocazione alla perdita subita dalla vittima» per sanzionare invece «un comportamento *non iure*, il quale reclama una reazione in chiave punitiva da parte dell'ordinamento».

Il punto di caduta, e la risposta all'interrogativo posto agli esordi dell'indagine, è quindi quello per cui, se da un lato il giudice può prescindere dalla verifica circa la sussistenza dell'elemento psicologico (mala fede o colpa grave, secondo i dettami del 1° comma dell'art. 96 c.p.c.), dall'altro lato si impone un'analisi della dimensione “oggettiva” del comportamento *non iure*: «La condanna può essere pronunciata ogni volta che «oggettivamente» risulti che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale», «proprio perché la condanna è disposta officiosamente e altresì considerato che la sanzione può essere irrogata anche dal giudice di legittimità, al quale e morfologicamente e funzionalmente estraneo ogni accertamento di fatto, è sufficiente – *rectius*: è necessario – che esso emerga in termini oggettivi dagli atti processuali».

Di qui il principio di diritto affermato dall'ordinanza in rassegna: «La condanna *ex art. 96*, comma 3, c.p.c. deve giungere all'esito di un accertamento che il giudicante è chiamato a compiere caso per caso, anche tenendo conto della fase in cui si trova il giudizio e del comportamento complessivo della parte soccombente, onde verificare se essa abbia esercitato le sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile. Detto abuso del processo non richiede che il giudice indaghi, nel senso che normalmente si attribuisce a tale espressione, la eventuale riprovevolezza del comportamento del soggetto agente, ma non lo esonera dalla necessità di ricavare detta riprovevolezza in termini oggettivi dagli atti del processo perché la colpa o il dolo rilevanti sono quelli che si manifestano proprio attraverso il compimento dei suddetti atti processuali o attraverso l'adozione di certe condotte processuali e non sono percepibili separatamente da essi. Deve escludersi, pertanto, che il giudizio sulla anti giuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione. L'esercizio delle prerogative processuali, costituendo esplicazione del diritto costituzionalmente garantito del diritto di azione e di difesa, merita la sanzione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. quando il suo concreto atteggiarsi, nonostante il rispetto in senso stretto della legge processuale, a seguito di una indefettibile valutazione secondo correttezza, si connoti in concreto in termini di anti giuridicità». Il tutto con l'ulteriore rilievo per cui, nel caso di specie, il giudice di appello, che aveva irrogato la condanna *ex art. 96*, comma 3, c.p.c. richiamando «un astratto uso strumentale e dilatorio dell'appello», non si sarebbe attenuto a tale principio.

A prescindere dalla collocazione sistematica dell'istituto scrutinato (appare invero maggioritaria la lettura per cui la condanna *de qua* non sia *de plano* riconducibile al risarcimento da fatto illecito, nell'alveo del paradigma dell'art. 2043 c.c., ma integri piuttosto una sanzione civile volta al ristoro del pregiudizio subito dalla parte vittoriosa per l'ingiusto coinvolgimento nel giudizio: cfr. C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, I, *Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale*, 12^a ed., Torino, 2019, 648, ove anche il richiamo in questo senso a Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139, cit.; E. MERLIN, *Elementi di diritto processuale civile. Parte generale*, Pisa, 2017, 327; F.P. LUISO, *op. cit.*, 436; M.F. GHIRGA, *Abuso del processo e sanzioni*, Milano, 2012, 85 ss.; F. DANOVI, L. SALVANESCHI, *Diritto processuale civile. I principi*, Milano, 2021, 259 ss.; nonché, *si vis*, A. VILLA, *Il giudizio per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie civili*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 199 ss.; in giurisprudenza, cfr. da ultimo Cass., 4 agosto 2021, n. 22208, in *Dejure*; Cass., 23 febbraio 2021, n. 4905, in *Dejure*; per la prospettazione di «una sorta – se

così si può dire – di *temerarietà attenuata* che legittima l'applicazione di una misura a carattere sanzionatorio, C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, I, *Nozioni introduttive e disposizioni generali*, 27ª ed., Torino, 2019, 395; nel senso che si tratti di misura risarcitoria, cfr. G. SCARSELLI, *Il nuovo art. 96, 3° comma c.p.c.: consigli per l'uso*, in *www.judicium.it*), la pronuncia appare rilevante per l'articolato percorso ricostruttivo e per il tentativo di perimetrazione dei presupposti applicativi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e, insieme, di individuazione di un limite alla discrezionalità del giudice nell'utilizzo dell'istituto. In quest'ottica, sembrano significative (e, non ultimo, sufficientemente chiare dal punto di vista operativo) indicazioni quali quelle secondo le quali va escluso che la valutazione circa l'antigiuridicità della condotta processuale possa farsi discendere *sic et simpliciter* dal rigetto della domanda, come pure l'espunzione della necessità dell'indagine del profilo soggettivo (nello stesso senso, in dottrina, F. DANOVI, L. SALVANESCHI, *Diritto processuale civile*, cit., 260, ove l'univoca indicazione per cui l'elemento soggettivo è "irrilevante"; M.F. GHIRGA, *Abuso del processo*, cit., 86, ove il rilievo per cui «non è richiesto quel requisito soggettivo particolarmente qualificato della mala fede o della colpa grave»), a vantaggio di uno scrutinio – effettivo e risultante in motivazione, essendo per contro inidonee affermazioni di principio o meramente astratte – del contenuto degli atti processuali.

Resta peraltro il fatto che, pur in questa cornice, la clausola di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. dovrebbe auspicabilmente mantenere (alla luce del testo e della collocazione della disposizione e, si crede, della stessa evoluzione normativa) un margine di flessibilità sul fronte applicativo, non potendosi escludere *a priori* la possibilità di rinvenire, anche in relazione alle specificità del caso concreto, eventuali ulteriori situazioni rivelative della condotta *non iure* (a titolo esemplificativo, si è prospettato che, «in assenza di limitazioni espresse, la norma potrebbe altresì essere utilizzata al fine di sanzionare comportamenti indebiti della parte non necessariamente endoprocessuali, bensì anche anteriori al giudizio o comunque preparatori a tale scopo, ciò che purtroppo si può verificare sovente, prima di un intervento regolatore da parte del giudice»: F. DANOVI, L. SALVANESCHI, *Diritto processuale civile*, cit., 260; al riguardo cfr. anche l'ampia casistica riferita da P. NAPPI, sub *Art. 96*, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da C. Consolo, 6ª ed., Milano, 2018, p. 1079 s.).

ALBERTO VILLA

IL TARDIVO PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO

Corte di cassazione, Sez. VI, 3 dicembre 2021, n. 38216 (Pres. Cirillo – Est. Rossetti)